

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 settembre 2010

Concessione del trattamento di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la societa' Eudea SpA.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale e' stato previsto che «ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo' essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennita' di mobilita' nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 28 aprile 2010, relativo alla societa' EUDEA SPA, unita' di Roma e Meri' (Messina), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di n. 28 lavoratori licenziati dalla predetta societa', per il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011;

Visti gli elenchi presentati ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di 28 unita' lavorative degli stabilimenti di Roma (24 lavoratori) e Meri' (Messina) (4 lavoratori), per il periodo dal 1° maggio 2010 al 30 aprile 2011;

Vista la nota con la quale la societa' ha dichiarato di rinunciare integralmente e per l'intero periodo al trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore di 32 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 ottobre 2010, come stabilito con accordo governativo raggiunto presso il Ministero del lavoro in data 2 marzo 2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo

per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

E' autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 2010 al 31 aprile 2011, la concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 aprile 2010, in favore di un numero massimo di 28 unita' lavorative licenziate dalla societa' EUDEA SPA - stabilimenti di Roma e Meri' (Messina).

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla societa' EUDEA SPA, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 307.769,28.

Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 307.769,28, graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il sottosegretario delegato
Viespoli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti